

**DIFESA E DIFENSORI – ASTENSIONE DALLE UDIENZE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI LIBERTÀ - CONFIGURABILITÀ - CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONSEGUENZE - RINVIO DELL'UDIENZA CAMERALE – CONFIGURABILITÀ.**

La Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato:

1. che l'astensione dei difensori dalle udienze non costituisce legittimo impedimento, bensì esercizio di un diritto di libertà riconducibile all'art. 18 Cost.;
2. che la valutazione del corretto esercizio del diritto di astensione va effettuata anche alla luce del vigente codice di autoregolamentazione, il quale, all'art. 3, comma primo, contempla la possibilità di astenersi anche nelle udienze in cui la partecipazione del difensore non è obbligatoria;
3. che pertanto la trattazione del procedimento camerale a partecipazione non necessaria del difensore, nonostante l'adesione di quest'ultimo all'astensione di categoria, ritualmente manifestata e comunicata, determina una nullità a regime intermedio.

*Cass., Sez. III, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, sentenza n. 19856, 19 marzo 2014 Up., dep. 14 maggio 2014, P.M. Romano (concl. diff.)*